



Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio della Ricerca dell'Università degli Studi di Milano

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio della ricerca dell'Università degli Studi di Milano (di seguito OR), costituito ai sensi dell'art. 11 del Regolamento generale d'Ateneo.

Art. 2 – Compiti

1. L'OR svolge i compiti stabiliti al comma 2 dell'art. 11 del Regolamento generale di Ateneo. In particolare, nell'ambito delle proprie funzioni l'OR:

a) analizza l'avanzamento dei lavori dei progetti finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in cui l'Ateneo è coinvolto, valutandone l'impatto, i risultati attesi e l'impegno economico; integra l'analisi nella visione del piano strategico, riportandone i risultati al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico;

b) si fa promotore presso gli organi di governo di interventi volti a migliorare la qualità dei prodotti della ricerca, la capacità di attrazione di risorse e la visibilità sul piano nazionale e internazionale dell'Università degli Studi di Milano, attraverso il monitoraggio degli ambiti di forza e l'identificazione di eventuali carenze nelle attività di ricerca di ogni area scientifico-disciplinare. Inoltre, i risultati delle analisi dell'OR e le metodologie sviluppate a tal fine sono messi a disposizione del Nucleo di valutazione e del PQA a supporto delle attività di loro competenza, in un'ottica di reciproca condivisione e collaborazione volta al miglioramento continuo delle attività di ricerca dell'Ateneo;

c) valuta, esprimendo parere consultivo, l'appropriatezza delle chiamate dirette, secondo le linee guida rilasciate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di studiosi di chiara fama o stabilmente impiegati all'estero da almeno un triennio o vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di cui al Decreto Ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022;

d) analizza e propone strategie per sostenere i principi e gli impegni assunti con la firma dell'Agreement on Reforming Research Assessment (ARRA) per una analisi di criteri di valutazione che valorizzino qualità, multilinguismo, equità della ricerca in stretta connessione con gli altri enti di ricerca nazionali e internazionali;

e) monitora l'attuazione delle politiche di promozione della scienza aperta e delle iniziative di formazione e sensibilizzazione all'interno dell'Ateneo, volte a garantire la divulgazione dei risultati dell'attività di ricerca nel rispetto del principio della massima trasparenza.

2. Nell'ambito delle finalità e dei compiti previsti, l'OR ha libero accesso ai dati riguardanti la ricerca, le strutture e il personale. L'OR tratterà i dati che gli vengono forniti nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

3. Qualora lo ritenga utile per lo svolgimento delle proprie attività, l'OR può convocare i responsabili dei Dipartimenti, delle commissioni ricerca dipartimentali, dei centri di ricerca e dei corsi di Dottorato per audizioni nel corso delle quali essi potranno acquisire e/o fornire elementi di approfondimento sulle tematiche oggetto di analisi, monitoraggio o valutazione di competenza dell'OR, illustrare i risultati raggiunti e presentare i propri progetti.

Art. 3 – Composizione

1. Secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento generale d'Ateneo, l'OR è composto da:

- sei esperti scientifici, individuati tra i professori e ricercatori dell'Ateneo, appartenenti ai raggruppamenti definiti dallo European Research Council, dei quali due per il settore Life Sciences, due per il settore Physical Sciences and Engineering, e due per il settore Social Sciences and Humanities; tra di essi è individuato dal Rettore un Presidente;

- tre componenti scelti tra il personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo, con competenze nel campo di attività dell'OR.

2. Gli esperti scientifici sono designati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato accademico, nel rispetto delle incompatibilità stabilite dal comma 4



dell'art. 11 del Regolamento generale, e sono nominati con decreto del Rettore; il loro mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. I tre componenti del personale amministrativo e tecnico sono nominati dal Rettore, sentito il Direttore generale.

4. Alle riunioni dell'OR partecipa di diritto il Prorettore delegato al coordinamento delle strategie per le attività di ricerca. Nelle more delle modifiche del Regolamento generale, possono partecipare alle riunioni dell'OR, su invito del Presidente: il Presidente della CAB, il Presidente della Commissione Open Science, esperti scientifici di aree/settori disciplinari non rappresentati.

5. All'atto della nomina da parte del Rettore, i componenti dell'OR devono dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti con altre Università, Centri di ricerca pubblici e privati, case editrici o società che si occupano della raccolta o del trattamento di dati relativi alla valutazione della ricerca a qualsiasi scopo. Al Rettore spetta il compito di valutare se la sussistenza di questo tipo di rapporti sia compatibile con l'appartenenza all'OR.

Art. 4 – Funzionamento

1. Le riunioni dell'OR sono convocate dal Presidente. Almeno una settimana prima della data prevista per la riunione il Presidente invia ai componenti dell'OR l'ordine del giorno. Entro il giorno precedente la riunione i componenti hanno la facoltà di chiedere al Presidente integrazioni all'ordine del giorno. A giudizio del Presidente è ammessa, in caso di impossibilità di presenza fisica, la partecipazione telematica di uno o più componenti.

2. Perché le sedute siano valide è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti dell'OR. L'OR assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia, su argomenti prettamente scientifici, è vincolante per l'adozione della deliberazione la disponibilità del parere (espresso in seduta o inviato preliminarmente) di almeno uno degli esperti per ciascun settore scientifico.

3. A giudizio del Presidente, in caso di necessità e urgenza, l'OR può essere convocato anche in seduta telematica asincrona, con l'invio a tutti i membri, tramite posta elettronica, dei documenti da trattare e con l'indicazione della data entro la quale ciascun componente può far pervenire il proprio parere, rendendolo esplicito a tutti gli altri componenti. Nel caso previsto dal presente comma, gli argomenti all'ordine del giorno si intendono approvati se riportano la valutazione favorevole della maggioranza dei componenti.

4. I verbali dell'OR sono e approvati, di norma, nella seduta successiva; in caso di seduta telematica asincrona, anche l'approvazione dei verbali avviene attraverso consultazione telematica, di norma entro quindici giorni dalla seduta. I verbali vengono pubblicati ad accesso aperto nella sezione dedicata all'Osservatorio della Ricerca nel portale d'Ateneo.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte da un componente da lui designato; nel caso il Presidente sia impossibilitato a designare un suo sostituto, spetta all'OR individuare il componente che dovrà assolvere la funzione di Presidente.

6. Per tutte le attività istituzionali l'OR viene rappresentato dal Presidente oppure da uno dei componenti da lui delegato.

7. Per consentire una più efficace organizzazione dell'attività, su proposta del Presidente, si possono costituire gruppi di lavoro interni all'OR.

8. Tutti i componenti dell'OR sono tenuti a dichiarare le situazioni di conflitto di interessi che dovessero verificarsi in capo a loro. Tutti i componenti sono altresì tenuti ad astenersi dalle deliberazioni qualora sussista l'eventualità di un conflitto di interessi che possa riguardarli.



Art. 5 – Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto rettorale. La medesima procedura si applica alle modifiche al Regolamento stesso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo